



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.12/2010 DEL 05/07/2010**

**"LEGGE DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL  
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2010"**





# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

### **Relazione alla “Legge di Assestamento e di prima variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010”.**

L’avvenuta adozione da parte della G.R. del D.d.L. sul rendiconto relativo all’anno 2009, ha determinato l’obbligo di procedere alla predisposizione del previsto Disegno di legge di Assestamento del Bilancio di Previsione 2010 ai sensi ed in applicazione dell’art. 41 della L.R. 28/2001 di contabilità regionale.

Con il medesimo Disegno di legge si provvede, altresì, ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti di unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione in corrispondenza di vari capitoli di bilancio.

Le variazioni sono state introdotte secondo criteri di stretta compatibilità con la fondamentale esigenza del rispetto del patto di stabilità interno.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione, pertanto, sono riferite:

- a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2009;
- b) all’aggiornamento del saldo finanziario positivo risultante all’inizio del corrente esercizio 2010 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all’aggiornamento, ancora, dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio in corso;



d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in aumento ritenute indispensabili in relazione all'andamento gestionale complessivo sia per l'entrata che per la spesa.

Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) si è, in particolare, provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione in €. 1.171.773.227,81 al fine di rapportarlo al risultato proveniente dal rendiconto 2009.

Tale avanzo – depurato della quota già iscritta in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 (pari ad € 847.259.456,88) – determina, quale ulteriore disponibilità finanziaria, una quota residua di € 324.513.770,93.

La predetta quota incrementale dell'avanzo, unitamente ad una serie di variazioni in aumento ed in diminuzione sia dell'entrata che della spesa, sono rientrate, ovviamente, nella complessiva manovra di variazione al bilancio 2010 di cui al provvedimento in esame.

Le limitate modifiche introdotte sono essenzialmente servite ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa strettamente indispensabili in relazione ad esigenze gestionali indifferibili.

Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con la presente legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante della legge stessa. In particolare, nelle citate tabelle, è esplicitato, in dettaglio, la determinazione dell'avanzo di amministrazione residuo con l'evidenziazione del relativo utilizzo a partire dall'ammontare determinato in sede di rendicontazione 2009. In proposito si specifica che con D.P.G.R n.3/2010 è stata utilizzata quota parte dell'avanzo in argomento, per un ammontare pari ad € 138.926.000,00, finalizzato alla copertura del disavanzo sanitario 2009, mentre un'altra quota di € 17.643.716,59 è stata utilizzata in aumento del fondo reiscrizione economie vincolate.

L'avanzo di amministrazione residuo, pari ad € 167.944.054,34 è utilizzato per integrare il fondo residui passivi perenti del bilancio vincolato, per € 2.944.054,34, per finanziare l'istituendo fondo svalutazione crediti per € 45 mln, nonché per dotare finanziariamente il nuovo capitolo di spesa in conto capitale in anticipazione degli investimenti già previsti nel PAR-FAS 2007 – 2013.

Riguardo all'istituzione e all'utilizzo del fondo svalutazione crediti è osservato quanto indicato dalle finalità e dai postulati dei principi contabili prodotti dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, che



consente di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, preservando l' Ente da possibili squilibri finanziari.

La tabella delle variazioni di competenza evidenzia le modifiche introdotte sulle varie unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e, pertanto, quelle dei capitoli ricompresi in ciascuna unità sulla base delle richieste dei vari Servizi ed Assessorati.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
- avv. Michele PELILLO -



**CAPO I**  
**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2010**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2010, approvato con Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2009 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per € 847.259.456,88 al competente capitolo 1011001 di entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio 2010, viene rideterminato in €. 1.171.773.227,81. Il maggior saldo finanziario è pari ad € 324.513.770,93. Ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 311/2004, è utilizzato l'importo di € 138.926.000,00 per l'integrazione della copertura del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2009. Il maggior saldo finanziario residuo è destinato all'incremento del Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate e dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione nonché alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

**Art. 2**  
**(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in Euro 13.610.780.261,60 in termini di competenza e in euro 27.769.365.000,67 in termini di cassa.

**Art. 3**  
**(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)**

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene incrementato dell'importo di € 17.643.716,59.
2. Per l'esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad € 710.965.207,48.

**Art. 4**  
**(Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione)**



1. Il fondo per la reiscrizione dei residui passivi con vincolo di specifica destinazione dichiarati perenti ai fini amministrativi di cui al capitolo 1110046 del bilancio del corrente esercizio viene incrementato dell'importo di € 2.944.054,34.
2. Per l'esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad € 202.944.054,34.

#### Art. 5

#### (Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, dopo l'art. 51 è aggiunto il seguente:

#### *"Art. 51-bis*

#### *(Fondo svalutazione crediti)*

1. *Nell'ambito delle spese correnti della U.P.B. 06.02.01 è istituito apposito capitolo n.1110065 denominato "Fondo svalutazione crediti" con la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili.*
2. *La somma stanziata costituisce, al termine dell'esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità."*

#### CAPO II

#### Disposizioni varie di carattere finanziario

#### Art. 6

#### (Norme transitorie per il riordino dei consorzi di bonifica)

1. Entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento degli Organi ordinari dei Consorzi di bonifica Terre di Bari, Ugento Li Foggia, Montana del Gargano e della Capitanata, e la decadenza dei Commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara e Terre d'Apulia. Contestualmente, nomina un Commissario unico regionale ed un revisore unico per ciascun consorzio.
2. Il Commissario unico regionale ed i revisori di cui al precedente comma sono designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari e restano in carica sino all'emanazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di bonifica e comunque sino al 31/12/2011. La legge di riforma può prevedere che gli adempimenti transitori siano svolti dal Commissario unico regionale nominato con la presente legge.
3. Il Commissario unico regionale, oltre alla gestione dei consorzi, provvede, entro 180 giorni dalla nomina:
  - alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente nonché di quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali



- alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
  - La predisposizione dei piani di classifica di cui alle linee guida approvate dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore alle politiche agricole, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  - I commissari provvederanno anche al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.
4. Il Commissario unico regionale, come ausilio per gli adempimenti di cui al precedente comma, può nominare sub commissari sino al numero massimo di tre.
  5. Per gli anni 2010 e 2011 è fissato un limite minimo di riduzione delle spese ordinarie di gestione dei consorzi del dieci per cento annuo.
  6. Gli adempimenti ed obblighi previsti dai precedenti commi sono finalizzati ad agevolare l'adozione della legge di riforma e ad effettuare un controllo sullo svolgimento dell'attività dei consorzi, in presenza di precedenti interventi normativi per i quali non è consentito il rinnovo degli organi ordinariamente preposti alla gestione ed è disposta l'erogazione di anticipazioni per far fronte alle ordinarie spese di gestione.
  7. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei consorzi di bonifica.

#### Art. 7

#### (Proroga Commissari e Collegi dei Revisori APT)

1. I Commissari e i Collegi dei revisori delle Aziende di Promozione Turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 30 giugno 2010 in base all'art.29 della Legge regionale n.34 del 31.12.2009, rimangono in carica nelle loro funzioni fino 31.10.2010.

#### Art. 8

#### (Abrogazione art. 31 della L. R. 34/09)

1. L'art. 31 della l.r. n. 34/09 è abrogato.

#### Art. 9

#### (Anticipazione interventi previsti dal PAR – FAS 2007-2013)

1. Al fine di anticipare uno o più interventi previsti nel P.A.R. – F.A.S. 2007-2013 è istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, nell'ambito della upb 6.3.5 Redigato capitolo n. 1146055 denominato "Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR 2007-2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009", con una dotazione finanziaria di



termini di competenza e cassa di euro 120 milioni.

**Art. 10**

**(Spese per attività dell'ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea - Bruxelles )**

1. Allo scopo di sostenere e finanziare le attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale dell'ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea in Bruxelles, è istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, nell'ambito della upb 0.3.1, dedicato capitolo n. 1445 denominato "Spese per attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale – ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea - Bruxelles", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 15 mila.

